

Fonte normativa: Circolare n. 67 del 6 luglio 1989 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –  
DirGen Rapporti Lavoro – Div. V.

Cognome e nome del minore:

Età:

#### **FINO A 3 ANNI:**

- Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno di età deve essere assicurata la reperibilità di un pediatra da consultare in caso di necessità.
- Deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell'ambiente dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericoltura o neonatologia.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implicino esposizioni a sbalzi termici.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 DBA.
- **L'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata.**
- Il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura.

#### **DA 3 A 6 ANNI:**

- Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implicino esposizioni e sbalzi termici.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 DBA.
- **L'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le quattro ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata.**
- Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.

#### **DA 6 A 15 ANNI**

- Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le **7 ore** giornaliere e le **35 ore** settimanali.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implicino esposizioni e sbalzi termici.
- Deve essere impedito che il minore venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense.
- Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
- **La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o da persona da questi espressamente delegata.**

#### **DA 15 A 18 ANNI**

- Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le **8 ore** giornaliere e le **40 ore** settimanali.
- Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
- Deve essere impedita l'esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici, atti ad evitare pregiudizio alla salute; l'esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi adeguati; l'esposizione a fonti di rumore particolarmente intense.

Luogo e data

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DELLA MADRE